Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2332

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ORRÙ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2016

Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario nazionale adeguato attraverso il riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore, andando così a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento.

Ad oggi, infatti, nonostante l'autista soccorritore sia di fatto presente all'interno dell'organizzazione dei servizi di emergenza e avendo ormai acquisito una coscienza di categoria che lo porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentazione, nulla è stato fatto per un suo riconoscimento normativo.

Il riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore risponde ad un ulteriore richiesta, proveniente dal cittadino utente, il quale domanda una sempre maggiore qualità del servizio offerto in particolar modo per quelle figure che operano nell'ambito sanitario.

Appare quindi necessario introdurre all'interno delle professioni sanitarie anche la figura dell'autista soccorritore andandone a definire il profilo, regolandone le condizioni di accesso, le modalità di formazione e l'ambito in cui si va a collocare tale figura.

Per questi motivi il presente disegno di legge intende riconoscere e definire la figura professionale dell'autista soccorritore definendone le finalità, le attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali operare, inoltre questa iniziativa legislativa intende disciplinare, tenendo conto delle esigenze operative locali delle singole regioni e province autonome, le modalità di accesso ai corsi e la formazione dell'autista soccorritore, al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale la formazione di coloro che esercitano tale professione, lasciando una certa flessibilità alle singole Regioni e alle province autonome, ma sempre nel quadro di regole comuni, stabilite a livello centrale, a garanzia di una sostanziale omogeneità della figura.

A tal fine l'articolo 1 riconosce la figura professionale dell'autista soccorritore, stabilendo, in seguito al conseguimento dell'attestato di qualifica conseguito al termine del corso di formazione, le attività che l'autista soccorritore dovrà svolgere.

L'articolo 2 prevede che in base al fabbisogno del servizio sanitario regionale, siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire l'organizzazione dei corsi di formazione della figura dell'autista soccorritore, i requisiti di accesso a tali corsi, l'organizzazione didattica, le materie di insegnamento e il tirocinio necessario per ottenere l'attestato di qualifica. L'articolo in questione prevede inoltre che siano sempre le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire i criteri da adottare per potersi avvalere di enti pubblici o privati preposti alle attività di soccorso per lo svolgimento dell'attività formativa.

L'articolo 3 stabilisce il contesto operativo nel quale la figura professionale presta la propria attività.

All'articolo 4 vengono stabilite quali siano le attività e le competenze che l'autista soccorritore svolgerà a termine del corso di formazione e dopo aver conseguito l'attestato di qualifica.

L'articolo 5 stabilisce quali siano i criteri di accesso ai corsi di formazione, definendone titoli, patente di guida ed età anagrafica.

Gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono il percorso formativo da dover svolgere per ottenere il conseguimento dell'attestato di qualifica e il rilascio del titolo abilitante di autista soccorritore, infatti, l'articolo 6 stabilisce l'organizzazione didattica del corso di formazione; l'articolo 7 stabilisce le modalità attraverso le quali verrà svolto il tirocinio; infine l'articolo 8 prevede le modalità attraverso le quali, e solo in seguito all'esame finale, viene rilasciato l'attestato professionale di autista soccorritore e il titolo abilitante alla professione.

All'articolo 9 si prevede l'introduzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, del registro pubblico degli autisti soccorritori.

In fine all'articolo 10, il presente disegno di legge, prevede norme transitorie per l'esonero della frequenza del corso degli autisti soccorritori con almeno 2000 ore di servizio all'attivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore)

1. Con la presente legge è riconosciuta la figura professionale di autista soccorritore.

2. L'autista soccorritore è esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) conoscenza di tutti i presìdi sanitari a bordo;

d) comunicazioni radio;

e) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.

Art. 2.

(Formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, regolamentano l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti di accesso ai medesimi corsi di formazione, l'organizzazione didattica, le materie di insegnamento e il tirocinio necessario per ottenere l'attestato di qualifica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi anche

di enti e di associazioni convenzionati aventi articolazione regionale purché accreditati ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di accreditamento di enti pubblici o privati preposti alle attività di soccorso, di associazioni professionali degli operatori dell'emergenza e del trasporto sanitario, di associazioni, cooperative e aziende private che operano nei trasporti sanitari per lo svolgimento dell'attività formativa.

4. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto del proprio sistema di formazione, determinare il credito formativo da attribuire a titoli e a servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 8, comma 3, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente.

Art. 3.

(Contesto operativo)

1. L'autista soccorritore presta la propria attività nel territorio nazionale, in regime di dipendenza o di volontariato di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di cooperative e di enti pubblici o privati, di organizzazioni di volontariato, che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

Art. 4.

(Attività a competenze)

1. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza secondo i piani e le direttive della centrale unica operativa 112 di riferimento o dall'autorità che coordina l'intervento.

2. Le attività e le competenze dell'autista soccorritore sono contenute rispettivamente negli allegati A e B della presente legge.

Art. 5.

(Requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale)

1. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 2 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera *e)*, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

(Organizzazione didattica)

1. Il corso di formazione per autista soccorritore per il servizio su mezzi di soccorso e di trasporto sanitario, ha una durata annua complessiva di 1000 ore, suddivise in 300 ore di teoria, 400 ore di esercitazione e 300 ore di tirocinio.

2. In relazione a particolari tipologie di impiego, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori moduli riferiti a tematiche specifiche legate al territorio o alla tipologia di evento. Tali moduli non possono superare le 300 ore.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i criteri di individuazione delle strutture presso le quali svolgere il tirocinio previsto dal corso di formazione di autista soccorritore.

Art. 7.

(Tirocinio)

1. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida del personale competente, stabilito dalla struttura ospitante.

2. Al termine del tirocinio, per ogni allievo è predisposta una scheda che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate.

Art. 8.

(Esame finale e rilascio dell'attestato professionale di autista soccorritore)

1. La frequenza al corso di formazione è obbligatoria.

2. Al termine del corso di formazione, gli allievi sono sottoposti ad una prova scritta, teorica e pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, composta da cinque membri, nominati rispettivamente due dall'assessorato regionale o provinciale alla sanità, due dal responsabile della centrale operativa del 112 competente per territorio e uno dalla Federazione nazionale conducenti emergenza sanitaria (Co.E.S. Italia).

3. All'allievo che supera le prove di cui al comma 2, è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, l'attestato di qualifica e il titolo abilitante di autista soccorritore valido su tutto il territorio nazionale.

4. Il conseguimento dell'attestato di autista soccorritore costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 9.

(Registro degli autisti soccorritori)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a istituire presso l'Azienda sanitaria locale un registro pubblico degli autisti soccorritori.

Art. 10.

(Norme transitorie)

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e sono sottoposti all'esame finale previsto dall'articolo 8.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L'AUTISTA SOCCORRITORE

Conduzione del mezzo di soccorso:

1. guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui é responsabile), secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base a:

a) codice della strada;
b) condizioni di traffico;
c) situazione meteorologica;
d) condizioni stradali;

2. adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario o della centrale operativa 118;
3. comunica con la centrale operativa attraverso la strumentazione di bordo;
4. mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.

Supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell'equipaggio, in interventi di urgenza/emergenza, per:

1. la stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d'appartenenza, sulla base delle proprie responsabilità;
2. la valutazione della scena dell'intervento, la messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di trasporto;
3. l'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi, complementari al soccorso;
4. il posizionamento corretto ed adeguato del paziente;
5. la liberazione delle vie aeree, il mantenimento della temperatura corporea, il mantenimento delle funzioni vitali e la defibrillazione effettuata a mezzo DAE (defibrillatore semiautomatico esterno);
6. le procedure diagnostiche e la stabilizzazione del paziente sul luogo dell'evento;
7. l'aiuto nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento e caricamento;
8. l'immobilizzazione con tutti i presidi a disposizione, la compressione digitale, l'omeostasi e il bendaggio compressivo;
9. il trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;

10. l'attuazione dei sistemi di verifica degli interventi e la compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza; in assenza di personale sanitario svolge anche funzioni di capo equipaggio.

Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

1. controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione all'*équipe* di soccorso;
2. utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera *a)* e di quanto rilevato durante il servizio;
3. collabora alla verifica della qualità del servizio;
4. collabora col personale sanitario e gli altri operatori dell'equipaggio, al termine dell'intervento, al ripristino di:

   a) funzionalità completa del mezzo;
   b) pulizia interna ed eventuale disinfezione;
   c) materiali e presìdi di immobilizzazione utilizzati;

5. concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo professionale, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;
6. collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione.

ALLEGATO B

ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE DELL'AUTISTA SOCCORRITORE

Competenze tecniche:

1. conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'emergenza;

2. possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;

3. conoscenza delle norme del codice della strada e della prevenzione degli incidenti stradali;

4. conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;

5. conoscenza dell'utilizzo di strumenti informatici per:

a) registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;

b) registrare gli interventi effettuati sia primari che secondari;

6. possesso di tecniche per il controllo dello *stress* e di altre condizioni psicofisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;

7. capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, conoscenza dei codici e delle tecniche di comunicazione con le centrali operative 118;

8. conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;

9. capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici;

10. conoscenza delle procedure da adottare in caso di TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

Competenze cognitive:

1. conoscenza del territorio d'intervento e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;

2. conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di urgenza;

3. conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell'intervento di soccorso;

4. conoscenza dell'organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/emergenza.

Competenze relazionali:

1. conoscenza delle tecniche del lavoro in *équipe* e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;
2. conoscenza delle norme di comportamento del soccorritore e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di soccorso;
3. capacità di individuare con l'intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare;
4. capacità di condurre la propria attività con dovuta riservatezza ed eticità;
5. capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai tirocinanti.

€ 1,00